



COMUNE DI DISO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALI

**Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 30/03/2018**

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Competenze della Giunta Comunale
- Articolo 4 Responsabilità
- Articolo 5 Presunzione di legittimazione
- Articolo 6 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 7 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 8 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 9 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 10 Orario dei trasporti
- Articolo 11 Riti religiosi o civili
- Articolo 12 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 13 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 14 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali
- Articolo 15 Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNEBRI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 16 Cimitero Comunale
- Articolo 17 Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 18 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 19 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 20 Custode Cimiteriale con compiti di necroforo comunale
- Articolo 21 Compiti del necroforo comunale

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 22 Disposizioni generali
- Articolo 23 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Articolo 24 Inumazione
- Articolo 25 Tumulazione
- Articolo 26 Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 27 Esumazioni ordinarie
- Articolo 28 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 29 Esumazione straordinaria
- Articolo 30 Estumulazioni
- Articolo 31 Oggetti da recuperare
- Articolo 32 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

- Articolo 33 Urne cinerarie
- Articolo 34 Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

Articolo 35 Affidamento delle ceneri
Articolo 36 Dispersione delle ceneri
Articolo 37 Cremazione alla scadenza del titolo concessorio per le salme tumulate

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 38 Orario
Articolo 39 Disciplina dell'ingresso
Articolo 40 Divieti speciali
Articolo 41 Riti funebri
Articolo 42 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
Articolo 43 Fiori e piante ornamentali
Articolo 44 Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 45 Sepolture private
Articolo 46 Durata delle concessioni
Articolo 47 Modalità di concessione
Articolo 48 Uso delle sepolture private
Articolo 49 Manutenzione, canone periodico, affrancazione
Articolo 50 Costruzione delle opere – Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 51 Divisione, Subentri
Articolo 52 Rinuncia a concessione di loculi
Articolo 53 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 54 Revoca
Articolo 55 Decadenza
Articolo 56 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 57 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 58 Accesso al cimitero
Articolo 59 Autorizzazioni, permessi di costruzione sepolture private e collocazione ricordi funebri
Articolo 60 Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo 61 Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 62 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 63 Orario di lavoro
Articolo 64 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 65 Vigilanza
Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Articolo 67 Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie

TITOLO V – ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 68 Tipi di illuminazione - Lampade votive
Articolo 69 Richiesta di allacciamento ed abbonamento

Articolo 70 Modifica agli impianti
Articolo 71 Doveri dell'utente
Articolo 72 Causa di forza maggiore

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 73 Catasto cimiteriale e registrazioni
Articolo 74 Annotazioni in catasto cimiteriale
Articolo 75 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 76 Schedario dei defunti
Articolo 77 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78 Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 79 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Articolo 80 Concessioni pregresse
Articolo 81 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 82 Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune
Articolo 83 Sanzioni
Articolo 84 Clausola di adeguamento
Articolo 85 Modulistica

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 10/09/90, n.285, della legge 30/03/2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", della legge regionale 15/12/2008, n.34, recante "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri", D.P.R. n.254 del 15/07/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L.31/07/2002, n. 179), dell'art.8 della L.R. 30/11/2000, n.21 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di Salute umana e di Sanità Veterinaria) e del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8 in materia di Polizia Mortuaria e Disciplina dei Cimiteri di animali d'affezione, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, nel territorio comunale, la totalità dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. La presente disciplina garantisce il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni;
3. Per "attività funebre" s'intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta o disgiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
 - b) fornitura di feretro ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti, da parte dell'impresa, intesa quale agenzia trasporto di cadavere, nell'ambito delle attività funebri.

Articolo 2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già

previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

4. Per i servizi di polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono determinate rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.

Articolo 3

Competenze della Giunta Comunale

1. Nei limiti e nel rispetto della disciplina regolamentare, la Giunta Comunale, nelle more dell'adozione del Piano regolatore cimiteriale, individua le destinazioni di ciascuna area del cimitero comunale, stabilendo i criteri e le modalità con cui si procederà all'assegnazione degli spazi e all'ottimale gestione del demanio cimiteriale. Con l'approvazione delle deliberazioni di Giunta nelle materie delegate si riterranno abrogate eventuali discipline vigenti, adottate anche dal Consiglio Comunale, eventualmente in contrasto con quanto stabilito dalla Giunta.
2. E' competenza della Giunta Comunale stabilire i servizi cimiteriali messi a disposizione dal comune e le relative tariffe, nonché la durata delle concessioni cimiteriali anche diversificandole in relazione alle diverse aree cimiteriali.

Articolo 4

Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 5

Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati (tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne da responsabilità il comune o il soggetto gestore.
2. Le eventuali controversie, che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture, vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, dell'insorgere della controversia, fino alla definitiva sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
3. L'amministrazione comunale, o il soggetto gestore, si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Tutte le eventuali spese derivanti dalle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente poste a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa.

Articolo 6

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
- a) la tumulazione in loculo, ove disponibile in base al Piano Regolatore cimiteriale, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo e della lapide, la manutenzione della fossa o del loculo, fino all'estumulazione ordinaria compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - b) l'estumulazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario trentennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente.
 - d) La dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, adeguate annualmente in base alle variazioni percentuali dell'indice istat riferite al mese di novembre di ciascun anno.

In sede di prima applicazione, le tariffe sono stabilite dal presente regolamento come da apposita tabella allegata.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro il quarto giorno dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma (a titolo meramente esemplificativo, la diffusione di necrologi, la richiesta di riti ed onoranze funebri, la fornitura di corredo floreale, la richiesta di erezione di monumenti funebri ed ogni altro comportamento che costituisca indicatore oggettivo di interesse per la salma e di partecipazione al lutto), l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale che sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento, che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
6. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
8. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 7

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi demografici [e/o, del gestore dei servizi cimiteriali] è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio dei servizi demografici, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in/di ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

CAPO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 9

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'Ufficiale di Stato Civile prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 10

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. L'Ufficiale di Stato Civile stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

Articolo 11

Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n.1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3. La salma può sostare in chiesa, o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 12

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa, o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro comune.

Articolo 13

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 14

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto, sia nel territorio comunale che fuori di esso, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 15
Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere conformi alle norme regolamentari comunali e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature é accertata dal dirigente del competente servizio dell' Azienda Unità Sanitaria Locale, salva la competenza dell' autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II
CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I
CIMITERI

Articolo 16
Cimitero Comunale

1. Ai sensi dell' articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., il comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale, così come stabilito dal presente regolamento.

Articolo 17
Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale che sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all' articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e s. m. i., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L' ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all' articolo 107, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., o della forma associativa prescelta.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al comune o al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il dirigente del competente servizio dell' azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 18
Reparti speciali nel cimitero

1. All' interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
3. Si da atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Articolo 19

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.
2. Nel cimitero sono ricevuti e seppelliti, altresì, i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e decedute fuori di esso purché abbiano in vita, al momento della morte, il coniuge, ascendenti e/o discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 3° grado. L'ammissione dei cadaveri di cui al presente comma è autorizzato, previa istanza di un familiare, con provvedimento dell'ufficiale di Stato Civile nel rispetto delle disponibilità previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
5. Sono ricevute, altresì, le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
6. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

Articolo 20

Custode cimiteriale con compiti di necroforo comunale

1. Al cimitero comunale è addetto un custode con compiti di necroforo comunale.
2. Il custode è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero, nonché dei seguenti servizi:
 - per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento e l'autorizzazione al trasporto del feretro;
 - presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione, dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;

- sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- cura le iscrizioni e nell'apposito registro giornaliero delle operazioni cimiteriali nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al comune;
- sorveglia a che ogni intervento nelle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti, conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente Regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo quando occorre una disinfezione;
- è responsabile del buon andamento del cimitero e, quindi, svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente Regolamento.

Articolo 21

Compiti del necroforo comunale

1. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore il quale ha in particolare i seguenti compiti:
 - esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni, ecc.;
 - durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli accuratamente;
 - deve immediatamente recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
 - attende alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
 - provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
 - non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
 - svolge, inoltre, tutte le incombenze che gli vengono richieste dall'amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 22

Disposizioni generali

1. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Compatibilmente, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere

riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità con quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 23.
4. In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità con quanto disposto dagli articoli 76 e 91 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 23

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
3. Nella elaborazione del piano, il responsabile del competente servizio comunale deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale, sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - h) di ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. tumulazioni individuali (loculi);
 - b. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione privata);
 - c. cellette ossario;
 - d. nicchie cinerarie;
 - e. ossario comune;
 - f. cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.
8. Almeno ogni 10 anni, il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 24 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. Sono comuni le sepolture della durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, assegnate dagli uffici comunali;
 - b. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore ad anni 10, effettuate in aree di concessione.

Articolo 25 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza: m. 2,35,
 - altezza: m. 0,70
 - larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre, per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.

Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, dovranno essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 26

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che lo rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del competente servizio comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 24 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in annualità, con riferimento al periodo intercorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale. Il costo del canone non include gli oneri per tumulazione ed estumulazione, che verranno conteggiati come da tariffario.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. E' consentita, con analoghe modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni, così come fissato dall'art. 82 del D.P.R. n.285/1990. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio al mese di ottobre, escludendo luglio ed agosto, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (art.14 Legge Regionale n.34/2008).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito del sindaco, o di suo delegato, stabilire, laddove il personale della ASL territorialmente competente non sia presente al momento dell'avvio delle operazioni, se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Qualora si accerti che, con il turno di rotazione decennale, la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco, su parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità ed alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purché siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.
6. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione o di struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che in ogni caso non può essere inferiore a cinque anni.

Articolo 28

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile del competente servizio comunale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il responsabile del servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazioni ordinarie in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con un congruo anticipo.
4. I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.

Articolo 29

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e su autorizzazione del sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura, dello stesso o in altro cimitero, o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile l'esecuzione nei mesi da febbraio ad ottobre, escludendo luglio e agosto, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare all'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse, pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che la persona è deceduta per malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione o l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dal decesso e che il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della ASL dichiarerà, su richiesta del sindaco, e a norma dell'art.14, comma 5, della Legge Regionale n.34/2008, che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni o le estumulazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del Servizio di Medicina Legale della ASL o di personale tecnico dallo stesso delegato.

Articolo 30

Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.
2. Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, o ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 15 anni, o allo scadere della concessione a tempo determinato inferiore a 99 anni o nelle concessioni a tempo determinato di durata pari o superiore a tale durata o a tempo indeterminato, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 15 anni.
Sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.
3. Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
 - su richiesta dei familiari interessati e previa autorizzazione del sindaco;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali rinvenuti possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, ai termini dell'articolo 3, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
7. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione [scheletrizzazione], e salvo non vi sia da parte degli aventi diritto la richiesta di nuova concessione, esso è nuovamente tumulato per un periodo di 5 anni nella c.d. zona di transito debitamente individuata dal Piano regolatore cimiteriale e nelle more con Deliberazione di Giunta Comunale. Detta ritumulazione dovrà avvenire previa apertura [asportazione preventiva] della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione [scheletrizzazione], sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali. Decorso 5 anni, qualora il cadavere estumulato sia in condizioni di completa mineralizzazione [scheletrizzazione], si procede ai sensi del precedente comma 6, altrimenti viene nuovamente ritumulato ai sensi del presente comma.

Articolo 31

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficiale di Stato Civile al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del competente ufficio comunale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficiale di Stato Civile che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 32

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse sepolcri privati, al momento della scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, l'ufficio tecnico comunale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 33 Urne cinerarie

1. Ai fini della cremazione del cadavere e della conservazione dell'urna, l'autorizzazione è rilasciata da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso che ha formato l'atto di morte, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste ed indicate dall'art. 3, lettera b) della legge n.130/2001. Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile. Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del comune di sepoltura.
2. Il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. n.285/1990, la certificazione di cui all'art. 37 comma 1, lett. a.3), attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere.
3. Detti campioni, prelevati per "strappamento" con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria.
Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie. Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker, questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.
4. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
5. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un comune diverso da quello di decesso, e consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione. Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una viene consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di Stato Civile del comune che ha autorizzato la cremazione.
7. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

8. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto che indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
9. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
10. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 34

Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

1. E' istituito presso ogni comune il registro della cremazione per i residenti.
2. Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.
4. Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al comune per la trascrizione nel Registro.

Articolo 35

Affidamento delle ceneri

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del comune del decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri é concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
3. L'autorizzazione all'affidamento é comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al comune ove sono custodite le ceneri.
4. Nell'autorizzazione é indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.
5. L'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa, con preavviso di 15 giorni, il comune di residenza, il comune di decesso e il comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:
 - a. l'affidatario dell'urna;
 - b. l'indirizzo di residenza;
 - c. i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f. la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.
6. In caso di trasferimento dell'affidatario in comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del comune ove era residente il defunto.

7. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al comune di residenza del defunto.

Articolo 36

Dispersione delle ceneri

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso e competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri é concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente al rilascio, al sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
4. La dispersione é eseguita dai soggetti previsti dall'art.13 della legge regionale n.34/2008.
5. La dispersione delle ceneri é consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti.
In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione ed è vietata:
 - a) nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
 - b) in edifici o altri luoghi chiusi.
6. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
7. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale e trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione.
8. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato Civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
9. Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.
10. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri é il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
11. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
12. La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione é autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune della Regione Puglia nel cui territorio é stata richiesta la dispersione.
13. La dispersione all'interno del cimitero di ciascun comune é riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso o deceduti nel territorio del comune. Il Regolamento comunale può prevedere altri casi di ammissibilità.

Articolo 37

Cremazione alla scadenza del titolo concessorio per le salme tumulate

1. Salvo quanto previsto per le sepolture private, alla scadenza del termine concessorio per le tumulazioni, il comune ha la facoltà di procedere alla cremazione delle salme, sulla base di

- autorizzazione rilasciata e previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 60 giorni consecutivi.
 3. A questo fine, l'Ufficiale di Stato Civile provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'Ufficiale di Stato Civile acquisire il consenso scritto dei soggetti di cui al comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
 4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 38 Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali o del gestore del cimitero, se distinto dal Comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 39 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti;
 - alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta, se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 [sei] quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età, è consentito visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 40 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiacchieroso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui

- tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dall'Ufficiale di Stato Civile;
 - qualsiasi attività commerciale, non autorizzata, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale.
2. I divieti di cui al comma precedente, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 41 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi cimiteriali ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 42 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. La chiusura di ciascun loculo avverrà con conci di tufo o parti di conci di tufo e malta cementizia, nonché con apposite lapidi all'uopo predisposte a cura dei familiari del defunto. Sulla lapide dovranno essere apposte le indicazioni della salma tumulata e la foto. La lapide, una volta messa in opera secondo le prescrizioni del comune, potrà avere un solo portafiori, retto da apposito sostegno ed una sola lampada ad illuminazione continua.
2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dall'Ufficiale di Stato Civile e può contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura ovvero introdotte abusivamente nel cimitero.
6. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova

applicazione l'articolo 37.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o simili
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 43

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti, non appena avvizziti, a cura di chi li ha impiantati o deposti, così come dovranno essere ridimensionati, a cura degli interessati, gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro. In mancanza vi provvede il custode.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà a farli togliere o sradicare ed alla loro distruzione.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. Nel cimitero, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 44

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri eventuali ornamenti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. L'Ufficiale di Stato Civile od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, con il tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 45

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui al Titolo II – Capo II, e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere concesse, altresì, per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., previa assegnazione del manufatto da parte del competente servizio comunale, cui compete l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, del codice civile.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
10. E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

Articolo 46

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata per ciascuna tipologia di sepoltura con la Deliberazione di Giunta Comunale contestualmente con la determinazione dell'importo delle tariffe.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo a fronte del pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione vengono indicate la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune, e la data di scadenza.

Articolo 47

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata, di cui al quarto comma, lettera a) dell'articolo 46, può concedersi solo in presenza:
 - della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - dei resti o ceneri per gli ossarietti;
 - delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di un richiedente di età superiore ai 65 anni oppure, indipendentemente dall'età, qualora sia coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 46, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione *ex-novo* di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 48

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli 47 e 48, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, esclusivamente, alla persona del concessionario [fondatore del sepolcro] e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al VI grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare all'Ufficio Servizi Demografici che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., esperendo comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i

controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, resa, ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dal fondatore del sepolcro [titolare della concessione] e depositata presso il competente ufficio comunale almeno tre anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire, comunque, previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, come regolato dal presente articolo.
10. Il concessionario può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune, o il gestore del cimitero, può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del precedente comma 2, abbiano titolo per essere tumulate.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 15 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione o a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 49

Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione. Nel caso di inadempienza, e salvo la decadenza dal titolo concessorio, i lavori saranno eseguiti a cura del comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune o il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.
4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

- l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per tre anni determina la decadenza dalla concessione.
 6. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 50

Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 60 ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 51

Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia del diritto di sepoltura (tale rinuncia produce effetti anche per gli aventi causa). In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal responsabile comunale dei servizi cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

Art. 52

Rinuncia a concessione di loculi

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà, ai rinuncianti aventi titolo, il rimborso di una somma pari all'80% della tariffa in vigore al momento della concessione, suddivisa in tante annualità quanti sono gli anni della concessione e riconosciuta per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione stessa.
2. Il concessionario o suoi eredi legittimi, come stabiliti dal codice civile, possono rinunciare in favore di un familiare, così come disciplinato dal presente regolamento a condizione che rinuncino al rimborso dovutogli e che il subentrante paghi al Comune una somma pari alla tariffa vigente al momento del subentro. Tale facoltà potrà essere esercitata tramite richiesta scritta, a firma del concessionario o dei suoi eredi legittimi, e del subentrante, da inoltrare al Responsabile del Servizio Cimiteriale che, accertata l'idoneità del subentrante, determina l'assegnazione del loculo che sarà perfezionata con la stipula di un nuovo contratto.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 53

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma, per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
5. Tali manufatti, rientrati nella disponibilità del comune, saranno ceduti in concessione a corpo unico a mezzo di bando pubblico con prezzo a base d'asta determinato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e per una durata di anni 99 rinnovabili così come previsto del presente regolamento. Nel caso in cui la procedura andasse deserta dopo due avvisi pubblicati all'albo pretorio on-line del comune e affissi sul manufatto interessato, il comune provvederà all'assegnazione dei singoli loculi e cellette che compongono il manufatto secondo le modalità e per la durata previste del presente regolamento.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 54

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, è facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente

sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Specifica ipotesi di revoca si ha allorquando pervenga una richiesta urgente per tumulazione di cadavere e non vi fossero loculi disponibili nel cimitero. In tale evenienza, il sindaco dispone la revoca della concessione di un loculo non ancora utilizzato, autorizzando la restituzione al concessionario revocato della tariffa a suo tempo versata in proporzione alla durata residua.
5. Per quant'altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 55

Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dal presente regolamento – Art.48;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento – Art.49;
 - f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'Art.50, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - g) quando vi sia l'estinzione della famiglia;
 - h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, preve diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, dei nominativi del concessionario o degli aventi titolo ed dei relativi indirizzi e questi non possano essere reperiti mediante ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e il relativo procedimento è avviato entro trenta giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 56

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto, importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3. Pronunciata la decadenza dalla concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 57

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, gli interessati hanno facoltà di chiedere il rinnovo della concessione, previo pagamento della relativa tariffa. Se gli interessati non avranno preventivamente richiesto il rinnovo, il comune provvede all'esumazione/estumulazione del cadavere. Se il cadavere esumato/estumulato è in condizioni di completa mineralizzazione [*scheletrizzazione*] e se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Se il cadavere esumato/estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione [*scheletrizzazione*], è nuovamente esumato/tumulato per un periodo di 5 anni nella c.d. zona di transito debitamente individuata dal Piano regolatore cimiteriale e nelle more con Deliberazione di Giunta Comunale. In ogni caso i relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 58

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi a seguito di domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili

6. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 59 a 61 del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 59

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale, ove esistente, ed essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV, dell'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 nonché quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.
2. In ogni caso si stabilisce che le costruzioni di cappelle, edicole funerarie, ecc. da realizzarsi nell'ambito del cimitero dovranno adeguarsi per materiale e stile alle caratteristiche delle strutture esistenti. Per la realizzazione di muri perimetrali, è fatto divieto assoluto di utilizzo di manufatti in cemento, porosi, nonché di piastrelle in ceramica o di qualsiasi altro tipo. L'altezza massima di ogni singola Cappella gentilizia o Edicola funeraria non dovrà superare quella dei colombari esistenti nell'apposito reparto del cimitero comunale.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma del presente articolo.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi, e similari quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
11. Il concessionario di un'area per la costruzione di una sepoltura privata non può chiedere la concessione di ulteriori aree.

Articolo 60

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 61

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico del Comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 62

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ed altri eventuali materiali di risulta.

Articolo 63

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di norma al momento del rilascio del titolo edificatorio.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 64

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 65

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche

avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 59 e 61, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 61, comma 3.

Articolo 66

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile dei servizi cimiteriali le violazioni accertate.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto, altresì a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi, in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 67

Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie

1. Le disposizioni di cui al presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni comunitarie vigenti nelle materie da esso regolate.

TITOLO V **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

CAPO I **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Articolo 68

Tipi di illuminazione - Lampade votive

1. Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, loculi, edicole, tumuli ed ossari è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica).
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune con diritto di esclusività.

Articolo 69

Richiesta di allacciamento ed abbonamento

1. La richiesta di allacciamento e abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio Tributi del comune.
2. La durata minima dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza. L'abbonamento avrà decorrenza dal giorno del versamento del relativo canone e dovrà essere pagato sempre in via anticipata, o con un versamento unico annuale.
3. Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, della mano d'opera, dei materiali impiegati e di altre considerazioni da specificare nel relativo atto.
4. Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica, con esclusione della tassa di quietanza.

Articolo 70

Modifica agli impianti

1. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 71

Doveri dell'utente

1. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del comune dovesse essere promossa.
3. Il comune, o l'Impresa appaltatrice, avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo od abusi sugli impianti.

Articolo 72

Causa di forza maggiore

1. Il comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sorta.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 73

Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che, obbligatoriamente, deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 74

Annotazioni in catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme – opzionale;
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g. la natura e la durata della concessione;
 - h. tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 75

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 76

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, al fine di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria o il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero della sepoltura, in caso di concessione in uso, o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali in ogni altro caso.

Articolo 77

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le esumazioni ed estumulazioni occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dei servizi cimiteriali predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, nel termine di 365 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, può presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 55 hanno decorrenza a partire da 365 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art.124 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000 e dell'Art.10 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'albo Pretorio *online* del Comune.
6. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 79

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., spetta al responsabile dei servizi cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva Deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile dei servizi cimiteriali, su Deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del

Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 80 **Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione stessa, il regime indicato nell'atto di concessione.

Articolo 81 **Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell' "*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro s.m.i. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
4. E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 82 **Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune**

1. Gli affidatari della gestione di uno o più cimiteri, in esito a quanto previsto dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente regolamento, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al comune.
2. Ove il gestore realizzi con proprie risorse la costruzione di manufatti da cedere in uso:
 - a. se la durata della cessione in uso è pari o inferiore alla residua durata dell'affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto unicamente dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di competenza del gestore;
 - b. se la durata della cessione in uso è superiore alla residua durata dell'affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto sia dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato, che dal comune. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di competenza del gestore per la parte proporzionalmente di propria competenza e, per la parte eccedente, accantonati in apposito fondo a destinazione vincolata. Al termine dell'affidamento, il fondo vincolato di cui sopra è trasferito al soggetto gestore subentrante, il quale dovrà farsi carico di corrispondere al soggetto gestore uscente un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati;

- c. in caso di fallimento o altra situazione d'insolvenza, comunque denominata, o altro provvedimento che impedisca al gestore del cimitero la prosecuzione degli obblighi assunti col comune e con gli utenti, fatte salve le azioni giudiziarie, il comune è tenuto a subentrare negli obblighi in essere, direttamente o in una delle forme di gestione consentite dall'articolo 113 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., usufruendo delle forme di garanzie di cui alla lettera d) che segue;
 - d. nei casi di cui alle lettere a) e b), che precedono, quale forma di garanzia per l'amministrazione comunale, eventualmente subentrante nelle obbligazioni disattese da parte del gestore, è costituita apposita fidejussione, di importo non inferiore al 50% del costo di costruzione dei fabbricati quale risulta dal bilancio del gestore. Nel caso della lettera b) che precede, la fidejussione, calcolata come sopra, è incrementata del 100% del valore del fondo a destinazione vincolata individuato nella citata lettera b).
3. Nel contratto di servizio, saranno definiti gli standard di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.

Articolo 83

Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i. e dell'articolo 107 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n.285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e .m.i..
2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, viene dato avvio al procedimento disciplinare nei termini di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 84

Clausola di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.
2. Nelle materie non disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina normativa nazionale o regionale e le disposizioni del presente regolamento si intendono direttamente integrate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Articolo 85

Modulistica

1. Ai sensi dell'art.37 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8, rubricato "*Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali affezione*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.38 del 18.03.2015, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le relative procedure ed attività cimiteriali, al presente Regolamento sono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti certificati, modelli-tipo obbligatori, approvati unitamente al citato regolamento regionale, relativi alle attività di polizia mortuaria e medicina necroscopica:

ALLEGATI:

a) Certificati:

- a.1 Trasporto salma;
- a.2 Necroscopico - Accertamento realtà della morte;
- a.3 Nulla osta sanitario alla cremazione;

b) Modelli-tipo:

- b. 1 dichiarazione di morte;
- b. 2 avviso di morte;
- b. 3 conferimento mandato per servizio funebre;
- b. 4 istanza e autorizzazione al trasporto di cadavere;
- b. 5 verbale di identificazione di cadavere e chiusura feretro;
- b. 6 richiesta di autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere /resti mortali, al trasferimento e alla dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri;
- b. 7 autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento ed alla dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri;
- b. 8 verbale di dispersione delle ceneri.